

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 MAGGIO 1987 N. 268

INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 17 SETTEMBRE 1987 N. 494 (*Disposizioni rimaste in vigore*)

“Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, relativo al comparto del personale degli enti locali”.

CAPO II *Occupazione*

Art. 3. ***Progetti finalizzati***

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, gli Enti di cui all'art 1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico, finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati, di durata non superiore di un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione, nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I predetti progetti saranno finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che gli Enti potranno indicare nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziarie.

4. Per le Camere di Commercio i progetti finalizzati riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture, delle attività economiche, delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica alle categorie produttive, nonché ogni altra iniziativa finalizzata al sostegno dell'attività produttiva.

5. Per favorire la realizzazione di progetti finalizzati può essere istituito presso Camere di Commercio un fondo speciale alimentato da una percentuale del diritto annuale da definire a livello di contrattazione nazionale articolata entro il limite massimo del 10% unitariamente ai criteri per l'utilizzo delle risorse medesime. Tale percentuale sarà perequata, rispetto al monte salari, moltiplicandola per il rapporto tra monte salari e diritto annuale.

6. Tale fondo interviene nelle seguenti direzioni:

- incentivazione del personale camerale coinvolto nella realizzazione dei progetti finalizzati, previa contrattazione decentrata;
- reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato necessario per la realizzazione dei progetti finalizzati, sentite le Organizzazioni sindacali.

7. I progetti finalizzati saranno attuati in parte con personale già in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.

Art.4. ***Rapporto di lavoro a termine***

B) Rapporto di lavoro stagionale.

2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art 8-bis del Decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni con la legge 25 marzo 1983, n. 79.

4 Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni.

b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

5. La normativa di cui al punto B.) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per l'esecuzione di lavori di amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 marzo 1983, n. 93.

-L'art. 7 della legge 23 marzo 1983 n. 93 è stato abrogato dall'art 74 del D.Lgs. 29/93.

Art. 5. (Art. 26 D.P.R. 494/87)

Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- a) concorso pubblico;
- b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
- c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo ove possibile il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art 5, comma 2, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.

3 Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

4 Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo 8° comma.

5 Il Corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso, una apposita commissione cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle Amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

7 I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

8 In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui al precedente art.2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo art. 6, 8° comma.

9 Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla 7^a qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di 5 anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

10. La riserva non opera per l'accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del D.P.R. 25 giugno 1983 n.347 si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di 5 anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, 4° comma, del presente accordo, l'accesso ai profili professionali della 7^a qualifica dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al precedente comma 11 oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianità di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla 7^a qualifica è consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compreso la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione di cui al precedente 10° comma.

13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissate nel presente accordo, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

16. Per gli Enti locali la Commissione giudicatrice del concorso è composta da.....(vedi DPR 487/94).

17 Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.

18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del DPR 347/83, si precisa che il titolo di studio richiesto per l'accesso alla 5^a Q.F. è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla 5^a qualifica.

19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta Q.F.), istituiti ai sensi dell'art.21, 6° comma del presente decreto, sarà riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art.6 legge 7/3/86 n.65.

20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le Amministrazioni potranno, ove lo ritengono opportuno, seguire i procedimenti previsti dal *D.P.C.M 10 giugno 1986*.

21. Limitatamente ai comuni di cui al precedente 12° comma, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile, ferma restando la competenza della commissione Centrale per la Finanza Locale, l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia d'accesso dai precedenti accordi.

23. Restano in vigore le norme di cui all art. 24 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, non modificate dal presente decreto.

Nota:

vedi il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

- DPCM 10 giugno 1986 (Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni Statali).

Art. 6. Mobilità

1 Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli Enti locali.

2. La Regione determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'ANCI, UPI, UNCEM e UNIONCAMERE, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3 Sulla base delle predette determinazioni, gli Enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale previa contrattazione dei criteri con le Organizzazioni sindacali.

4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento. ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli Enti del comparto, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra personale dipendente degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello del singolo Ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumerica, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti destinatari del presente accordo trasmettono alle rispettive Regioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

14. L'Ente Regione provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.

15. Le Camere di Commercio trasmetteranno altresì l'elenco di cui al precedente 13° comma al Ministero dell'Industria che, con gli stessi termini e modalità di cui ai commi precedenti, provvederà alla pubblicazione nel proprio Bollettino Ufficiale

16. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza

17. Le Operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

18. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento

19. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi e facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente ed i profili professionali di 8^a qualifica aventi responsabilità di unità organica.

20. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali. E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli Enti del comparto sanità. a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le Organizzazioni Sindacali a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione

21. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

22. Il comando, in tali casi e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.

23. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

24. Nelle Regioni a statuto speciale la tenuta dell'albo sulla mobilità di comparto è affidata al Commissario di Governo o all'organo che ne svolge le funzioni per legge.

Art 7.

Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici

2. Per consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti presso i singoli enti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per la pari opportunità che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Art. 10.

Organizzazione del lavoro

DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata al livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.

3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli Enti locali di media e grande dimensione dovranno:

a) introdurre, anche in relazione al disposto del 2° comma art. 1 D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;

b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";

c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'Ente;

e) introdurre, nell'organizzazione del lavoro, sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;

g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le Regioni a statuto ordinario e per le Camere di Commercio.

Nota all'art. 10

- DPR 24 luglio 1977 n. 616) (Attuazione della delega di cui all'art. I della Legge 22 luglio 1975, n. 382 «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione»).

- DPR 19 giugno 1979 n. 421 (Provvedimenti generali e di carattere tributario) - Art. I - 2. *La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e ove siano specificati per progetti. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annua/e di competenza.*

Art. 11. Orario di lavoro

12. Anche in assenza di rotazione per turno, la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

Art. 12. Orario flessibile

1. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel 4° comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione.

7. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13.

Turnazioni ~~DISAPPLICATO DALL'ART.22 CODE CONTRATTUALI 14-9-2000~~

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. Gli Enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue decorrendo dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente articolo:

- 5% per la fascia oraria diurna;
- 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
- 30% per la fascia festiva notturna.

Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Art. 16. **Lavoro straordinario**

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987, la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
- 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
- 7 ore annue per dipendente destinate dal presente accordo a salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a 70 ore o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti, per i Comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente 3° comma.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario, anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31/12/85 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalle rispettive normative sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto a 156.

12. Le Camere di Commercio, per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale possono essere autorizzate dall'Amministrazione vigilante ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalità, potranno essere concesse dalle Regioni per gli IACP e per i Consorzi di sviluppi industriali.

Art. 17
Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

CAPO IV

Struttura organizzativa degli enti

Art. 20. (Art. 28 D.P.R. 494/87)

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicati:

a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;

b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;

c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;

d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione

Art. 21.

Strutture organizzative degli enti

DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999 (ESCLUSO COMMA 4)

3. Per l'applicazione del presente decreto per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi (Art. 29 D.P.R. 494/87).

4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale (Art 29 D.P.R. 494/87).

5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale (Art. 29 D.P.R.494/87).

6. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del

20%, arrotondando all'unità superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale (Art 29 D.PR. 494/87).

7. Per quanto concerne la tipologia delle comunità montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).

CAPO V

Contrattazione decentrata e relazioni sindacali

Art. 30.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall' art. 11 dello Statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, le amministrazioni possono iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

Art. 31.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 32.

(integrato con le modifiche di cui all'art. 27 DPR 333/90)

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

A) Visite mediche di controllo.

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle U.S.L. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

B) Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro.

1.bis Le amministrazioni devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attività di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili.

1.ter Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. Le U.S.L. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di videoterminali come dispone la vigente normativa CEE.

3. Le U.S.L. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.

4. Le U.S.L. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di

rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

C) Libretto sanitario

5. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, N. 210.

Il libretto sanitario deve essere istituito dalle amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori.

CAPO VI

Trattamento economico

Art. 34.
Indennità

f) L'indennità di rischio di cui all'allegato B) del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 ed all'allegato B) del contratto delle Regioni è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (12 mensilità).

g) L'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e al punto 13 dell'accordo delle Regioni è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere.

h) È confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 8 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

Art. 39.
Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

CAPO VIII

Personale della formazione professionale e delle istituzioni scolastiche

Art. 48.
Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalle Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni e loro Consorzi è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali.

a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alla lettera a) e b) avviene per pubblico concorso, nei limiti, dei posti disponibili, mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50 % dei posti messi a concorso, relativi alla VII qualifica funzionale, è riservata al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale, inquadrato nella VI qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere (Art. 37 D. P. R. 494/87).

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate

all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui al precedente art. 27.

7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza ovvero assimilabili per contenuto professionale.

Art. 49.

Primo inquadramento

1. Il personale docente, di cui al precedente art. 48 che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

3. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più 3 ore di supplenza.

Art. 50.

Personale delle istituzioni scolastiche ed educative

1. Fermo restando l'orario di cui all'art. 36 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, per il personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli Enti Locali, e dagli altri Enti di cui al precedente art. 1. nonché per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, dipendente dagli Enti Locali di cui al precedente art. 1 ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra, o insegnanti tecnico-pratici, docenti professionali ecc.), anche con funzioni di attività integrative, si stabilisce quanto segue:

- le settimane di attività nell'anno, sempre in rapporto diretto dell'insegnante con gli alunni o studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico;

- l'orario dell'attività didattica deve essere articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole (24 ore settimanali nelle scuole elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti superiori);

- ulteriori 20 ore mensili costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base di accordi decentrati, per attività connesse esclusivamente alla organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alle attività degli organi collegiali, all'aggiornamento professionale;

- per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo pieno, che risulta ancora in posizione di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti.

Art. 53

Personale non docente

1. Gli Enti dovranno definire e inserire negli appositi regolamenti attuativi il carico di lavoro del personale non docente, ed i limiti di collaborazione con il restante personale della scuola e dei nidi.

Art. 54
Organismi di gestione sociale

1. Sono istituiti organismi di gestione sociale dei servizi da definirsi con apposito regolamento in sede di contrattazione decentrata e tenendo conto delle normative statali e regionali vigenti, sia negli asili nido che nelle scuole materne.

Art. 55.
Norme di salvaguardia

1. Sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni per le quali a livello di territorio o di ente sia stato applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale, per tutto il periodo in cui il personale di cui trattasi esplicano la funzione docente.

Art. 57.
Compensi ISTAT
DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo per il tramite degli enti di cui al precedente art.1, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orario non di ufficio. in deroga ai limiti di cui al precedente articolo 16.

Art. 58.
Lavoro elettorale
DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui la precedente articolo 16.

Art. 59.
Eventi straordinari e calamità naturali
DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 16.

Art. 60.
Bilinguismo

1. Al personale in servizio negli enti di cui al precedente art.1 del presente decreto, aventi sede nella regione Autonoma a Statuto Speciale Valle d'Aosta o negli enti di cui allo stesso articolo 1 in cui vige istituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo aventi sede in altre regioni a Statuto Speciale, è attribuita una indennità di bilinguismo collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le. stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione Autonoma a Statuto Speciale Trentino-Alto Adige.

Art. 62.
Norma per i dipendenti del Comune di Campione d'Italia
DISAPPLICATO IL 1° COMMA, DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. Gli istituti giuridici ed economici previsti per tutti i dipendenti degli enti locali dal presente decreto si applicano anche ai dipendenti del Comune del Campione d'Italia.

2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto Comune e del suo Segretario, il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, sentita l'ANCI e le Organizzazioni Sindacali, emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del Comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero.

Art. 63. **Case da gioco**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto un'apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - presieduta dal Ministro della funzione pubblica o da un sottosegretario da lui delegato, e costituita da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero del Tesoro, del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, dell'ANCI, delle Regioni interessate e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo provvederà a definire un regolamento tipo sui servizi speciali di controllo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 allo stesso articolo viene aggiunto il seguente comma:

"Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita la settima qualifica funzionale"

Art. 66 **Equo indennizzo**

1. Nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all'INAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.

2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

3. Un'apposita Commissione paritetica Governo-Sindacati, da nominarsi con decreto del Ministro della Funzione Pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore di decreto di recepimento del presente decreto, provvederà a formulare articolate proposte per l'adozione di idonei provvedimenti al fine della soluzione del problema.

Nota:

- Per questa specifica materia vedi il DPR 349/94.

Art. 67. **Patrocinio legale**

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa, in ogni grado di giudizio.

Art. 68. **Mensa**

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale degli Enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

Art. 69.

Professionisti legali

DISAPPLICATO IL 1° COMMA, DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti destinatari del presente decreto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, è riconosciuto un compenso pari all' 1% dello stipendio tabellare base indicato nell'art. 33 del presente accordo da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 70

Vice Segretari nei Comuni e Provincie

1. Laddove il regolamento dell'Ente ne preveda la figura, il Vice Segretario coadiuva il Segretario, può supplirlo e sostituirlo nei casi e con le modalità di legge. e di norma dirige una delle strutture di massima dimensione esistente nell'Ente.

Art. 71.

Area di vigilanza

DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. Le attività dell'area di vigilanza (istruttore) ricompresa nella VI qualifica funzionale di cui all'allegato A del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 sono così integrate:

“I compiti consistono nell'istruzione di pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazioni di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie; predisposizioni di atti nei settori edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima. Può comportare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori nonché l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio”.

2. I compiti della presente qualifica funzionale assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.

Art. 73.

Arricchimento professionale

DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, gli enti, previa contrattazione decentrata, potranno organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica negli enti con oltre 200 dipendenti e del 10% negli enti con 200 dipendenti o meno.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 del precedente art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 77.
Norma finale e di rinvio

8. Il presente decreto si applica anche negli enti comunali di assistenza della Sardegna, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non di carattere prevalentemente ospedaliero e non ancora disciolte, nonché al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici delle aziende commerciali del porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e del deposito franco gestito dalla camera di commercio Genova.

10. Resta ferma la normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1169/84 per i consorzi tra enti locali di commercio di Livorno e del deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova.

11. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà costituita una commissione paritetica che avrà il compito di presentare entro sei mesi dal suo insediamento un testo unico di tutta la normativa vigente contenuta nei diversi decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi delle categorie indicate nel precedente art. 1.

D.P.R. 268/87

INDICE degli articoli rimasti in vigore

- Art. 3 - Progetti finalizzati
- Art. 4 - Rapporto di lavoro a termine
- Art. 5 - Norme per l'accesso
- Art. 6 - Mobilità
- Art. 7 - Pari opportunità
- Art. 10 - Organizzazione del lavoro
- Art. 11 - Orario di lavoro
- Art. 12 - Orario flessibile
- Art. 13 - Turnazioni
- Art. 16 - Lavoro straordinario
- Art. 17 - Riposo compensativo
- Art. 20 - Struttura organizzativa
- Art. 21 - Strutture organizzative degli enti
- Art. 30 - Attività sociali, culturali, ricreative.
- Art. 31 - Trattenute per scioperi brevi
- Art. 32 - Igiene sicurezza e salubrità del lavoro
- Art. 34 - Indennità
- Art. 39 - Passaggi di qualifica
- Art. 48 - Personale dei corsi di formazione professionale
- Art. 49 - Primo inquadramento
- Art. 50 - Personale delle istituzioni scolastiche ed educative
- Art. 53 - Personale non docente
- Art. 54 - Organismi di gestione sociale
- Art. 55 - Norme di salvaguardia
- Art. 57 - Compensi ISTAT
- Art. 58 - Lavoro elettorale
- Art. 59 - Eventi straordinari e calamità naturali
- Art. 60 - Bilinguismo
- Art. 62 - Norma per i dipendenti del Comune di Campione d'Italia

Art. 63 - Case da gioco
Art. 66 - Equo indennizzo
Art. 67 - Patrocinio legale
Art. 68 - Mensa
Art. 69 - Professionisti legali
Art. 70 - Vice Segretari nei Comuni e Province
Art. 71 - Area di Vigilanza
Art. 73 - Arricchimento professionale
Art. 77 - Norma finale e di rinvio